CXL.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 4862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Bommario. — Relazione sui titoli d'ammessione del Senatore Scovazzo — Discussione sul progetto di legge per l'applicazione nelle province lomburde dell'art. 44 del Codice civile sardo per gli effetti dell'art, 20 del Codice penale — Accettazione per purte del Guardosigilli delle modificazioni proposte dull'ufficio centrale — Approvazione dell'art. 1 — Emendamento all'art. 2 del Senatore Vigliani, accettato dal Senatore De Foresta (Relatore) e dal Guardosigilli — Approvazione dell'art. 2 coll'emendamento Vigliani e dell'art. 3 aggiunto dall'ufficio centrale — Proposta del Senatore Lauzi per la soppressione dell'art. 4, appoggiata dal Senatore Puccioni e combattuta dal Senatore De Foresta — Nuove osservazioni al riguardo del Senatore Lauzi — Parole del Senatore Poggi a sostrono della proposta Lauzi — Risposta del Senatore De Foresta — Considerazioni del Senatore Puccioni — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di grazia e giustizia e degli • affari esteri.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Lagge in seguito le lettere dei Senatori Prudente e Casati colle quali il primo per ragion d'ufficio, il secondo per motivi di salute chiedono un congedo di un mese che loro è dal Senato accordato.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMESSIONE DEL SENATORE SCOVAZZO.

Presidente. Invito il signor Senatore Lauzi a dar lettura della relazione sui titoli del nuovo Senatore commendatore Scovazzo.

Senatore Lauzi, Relatore. Con decreto di S. M. il Re d'Italia del 20 novembre 1861, il commendatore Scovazzo Gaetano venne nominato Senatore del Regno.

Consta dal certificato del Ministero dell'interno avere egli raggiunta l'età di 74 anni, e di essere stato due volte ininistro nel già regno di Napoli; per cui cadendo il commendatore Scuvazzo nella categoria quinta dell'art. 33 dello Statuto, l'ufficio primo propone per organo mio al Senato di convalidarne la nomina.

Presidente. Chi intende di approvare le conclusioni del primo uffizio relative alla nomina a Senatore del commendatore Scovazzo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PEL L'APPLICAZIONE ALLE PROVINCE LOMBARDE
DELL'ART. 44 DEL CODICE CIVILE
PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 20
DEL CODICE PENALE.

(V. Atti del Senato N. 158)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo all'applicazione nelle province lombarde dell'art. 44 del Codice civile sardo per gli effetti dell'art. 20 del Codice penale.

Domando al signor Ministro di grazia e giustizia se accetta le modificazioni e le variazioni introdotte dal-ufficio centrale in questo progetto di legge.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le accetto compiutamente.

Presidente. Leggerò il progetto di legge colle modificazioni dell'ufficio centrale (V. infra).

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, la discussione generale : rimane chiusa, e passerò alla lettura dei singoli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

Nelle province Lombarde, fino a che rimanga in vigore il Codice civile ivi attualmente osservato, le disposizioni dell'art. 44 del Codice civile delle antiche province, stato pubblicato in Lombardia per gli effetti

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1861-62.

dell'art. 20 del Codice penale, maranno applicate colle seguenti norme ».

(Approvato)

Art. 2.

« Le condanne, di cui all'art. 20 del Codice penale quanto alla perdita dei diritti specificati nell'art. 44 del Codice civile dell'antiche province, se pronunciate in giudizio contraddittorio, producono il loro effetto dal giorno in cui diventano irrevocabili ».

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Non intendo certamente di impugnare la disposizione di questo articolo 2º, ma sarebbe mio desiderio di ottenere che il medesimo fosse concepito in tali termini che meglio corrispondesse allo scopo, e ne rendesse la disposizione più compiuta e perfetta.

Scopo di questo articolo 2 è di determinare il punto da cui debbono avere effetto per la perdita dei diritti civili le condanne penali pronunciate in contraddittorio.

Le condanne penali che producono perdite dei diritti civili sono di due sorta: le une traggono seco la perdita totale dei diritti civili, le altre la perdita soltanto di questo o di quell'altro diritto civile.

L'art 2 che ci viene presentato provvede ai casi di condanna che traggono seco la perdita di tutti i diritti civili, ed infatti esso si riferisce esplicitamente alle condanne di cui all'art. 20 del Codice penale quanto alla perdita dei diritti specificati nell'art. 44 del Codice civile dell'antiche province.

Se voi esaminate l'art. 20 del Codice penale vedrete che ivi si fa menzione di due specie di condanne. La condanna capitale e la condanna dei lavori forzati a vita; l'una e l'altra producono la perdita totale dei diritti civili. Ma vi sono altre condanne che sono menzionate nell'articolo successivo 21 del Codico penale e in altri che vengono di seguito e che producono la perdita parziale di questi diritti.

Ora se noi vogliamo che quest'articolo 2º provveda compiutamente a stabilire il momento in cui si perdono i diritti civili o in tutto od in parte per conseguenza di condanna penale, noi dobbiamo inchiudervi le condanne che traggono seco la perdita di tutti i diritti civili, e quelle che producono soltanto la perdita parziale di essi. A questo intento io proporrei all'ufficio centrale di adottare una redazione che a me pare rispondere pienamente allo scopo dell'articolo 2: ed è questa:

 « Le condanne che traggono sero la perdita in tutto od in parte dei diritti indicati nell'articolo 20 del Codice penalo e nell'art. 44 del Codice civile per le antiche province se pronunciate ecc.
 » il resto come nel progetto.

Nel proporre questa redazione io elibi sotto gli occhi quella del nostro Codice civile all'art. 46, che precisamente si tratta di estendere ora alla Lombardia. Quell'articolo abbraccia i due casi: la perdita totale dei diritti civili e la parzialo.

lo voglio credere che l'ufficio centrale accoglierà benignamente la mia proposta.

Senatore De Foresta, Relatore. L'ufficio centrale nello esaminare l'articolo 2 di questo progetto di legge non si è preoccupato delle difficoltà che veniva ora accennando l'onorevole Senatore Vigliani, non tanto perché non è questione per ora che dell'articolo 20 del Codice penale, quanto perchè non gli è sembrato che quando si tratta della privazione soltanto parziale dei diritti menzionati nell'articolo 44 del Codice civile siavi la stessa ragione urgente di stabilire che in tal parte la sentenza non abbia effetto che dal giorno in cui diviene irrevocabile. Tuttavia riconoscendo che se non indispensabile in questo progetto, almeno convenienta ravvisasi di stabilire lo stesso punto di partenza, direi così, tanto per la privazione totale, quanto per la privazione parziale dei ridetti diritti, ed associandomi pertanto al desiderio dell'onorevole preopinante perchè vi sia uniformità in quelle disposizioni si strettamente collegate, dichiaro a nome mio, ed a quello dei due miei colleghi presenti al banco dell'officio centrale che non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento che propone il Signor Senatore Vigliani e mi lusingo che la stessa adesione verrà data eziandio dall'onorevole Signor Ministro Guardasigilli.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto.

Presidente. L'articolo 2 s'intenderà dunque così concepito:

Le condanne che traggono seco la perdita in tutto o in parte dei diritti indicati nell'articolo 20 del Codice penale e nell'articolo 44 del Codice civile per le antiche province, se pronunciate in giudizio contraddittorio, producono il loro effetto dal giorno in cui diventano irrevocabili.

Chi approva l'articolo 2, voglia sorgere. (Approvato).

Art. 3.

« La disposizione dell'articolo precedente sarà anche applicabile a tutte le altre province, dove è in vigore l'anzidetto codice penale. »

(Approvato).

Art. 4.

« La perdita dei detti diritti trae seco anche l'annullamento delle disposizioni di ultima voluntà, che il condannato avesse fatte anteriormente alla perdita stessa. »

Presidente. La parola è al Senatore Lauxi.

Senatore Lauzi. La relazione dell'ufficio centrale ha già fatto conoscere al Senato come su questo punto forse unico, si siano divise le opinioni dei membri dell'ufficio centrale medesimo.

Appartenendo io a quella minoranza che non ha potuto nell'ufficio contrale far prevalere le proprie opinioni è mio debito di far conoscere al Senato le ragioni sulle

quali la mia opinione si appoggiava, e chiedo scusa ai miei colleghi se non ho preso pesto per ora al banco dell'ufficio centrale, giacchè riconoscendo che l'opinione rimasta in minoranza non è che un'opinione individuale ho voluto testificare anche col materiale mio collocamento questo mio concetto.

lo mi sono fatto a riflettere qual era lo scopo della legge che noi trattiamo. Mi è parso che questo scopo consistesse nel modificare in qualche parte il diritto civile vigente nella Lombardia in quanto era necessariamente reclamato dalla legge penale, e dalla legge di procedura penale cola già poste in attuazione.

Nel mio modo di vedere, ho creduto che si abbia ad escludere qualunque altra modificazione, fosse pur buona, che non sia necessariamente reclamata dall'attuazione delle leggi penali, da qualunque disposizione che non entri, surei per dire, testualmente, o per riferimento nella legislazione penale.

Ora la disposizione introdotta in quest'articolo che toglie vigore alle disposizioni d'ultima voloutà fatte anteriormente alla condanna, ad una di quelle condanne di cui parla l'articolo 20, mi è sembrato non necessariamente connessa, nè compresa nelle attuate disposizioni penali:

E sicuramente mentre l'articolo 20 del Codice penale si riferisce all'articolo 44 del Codice Albertino non puo con ciò comprendere l'art. 47 del Codice stesso, cioè quello le cui disposizioni sarebbero trasfuse nell'articolo di cui ci occupiamo.

Non credo che finche una legislazione generale ed unica venga a reggere il diretto privato nell'Italia sia utile il ritagliare le legislazioni, che viguno in alcune province del Regno: ciò genera perturbazione e confusione, molto più se la disposizione muova intacca un principio che in una legge si trova in opposizione al principio sanzionato da un altra legislazione.

Dico di più, che l'art. 47 non entra necessariamente nel sistema penale in quanto che il Codice penale posteriore al civile, se l'avesse creduto necessario avrebbe richiamato quest'articolo, come ebbe a richiamare l'articolo 44.

E dico posteriore doppiamente, giacchè il Codice penule modificato fu promulgato sul finire del 1859, fu promulgato per essere attuato immediatamente, o dopo brevissimo tempo anche nella Lombardia dove sicuramente non potevasi applicare un articolo, che non era compreso nella legislazione civile di quelle province.

Se dunque anche nella riforma del Codice penale del 1859 fatta per attivare quel Codice nelle province lombarde non fu richiamato l'art. 47, credo essere fondato nell'asserire che la disposizione di quell'articolo non è necessaria, ed integrale parte della legislazione penale, e che sotto questo titolo non deve far parte di questa legge, che ha per unico scopo di modificare il diritto civile nella Lombardia in quella parte soltanto, che è necessariamente reclamata dall'attuazione delle leggi penali.

Alcuno mi fece osservare nell'ufficio centrale, che non s'introduceva nulla di nuovo nella legislazione civile della Lombardia in quanto che colla promulgazione già fatta in quelle province dell'art. 41 vi si fosse introdetto il principio della morte civile.

lo escludo ogni idea di morte civile, giacché questo concetto, che era nel Codice penale francese in origine, fu in seguito tolto interamente, e l'articolo 44 si limita ad accennare per certe pene criminali la necessaria conseguenza della perdita di alcuni diritti.

Diro anzi, che non si è nommeno usata la frase di perdita dei diritti civili che noi benissimo adoperiamo per distinguere questi diritti di cui parla l'articolo 44 dai diritti politici che sono pure contemplati nell'articolo 20 del Codice penale ma non in modo, che indichino un complesso tale che abbracci tutta, per così dire, la personalità del cittadino, che viene sottoposto alla condanna.

So non che, se questa disposizione fosse incontrovertibilmente ottima, se l'introdurla in un paese ove non è, potesse dirsi un dono prezioso, potrei ammettere che ogni occasione fosse buona per migliorare così possibilmente la legislazione di una delle province d'Italia, anche prima che ottime disposizioni siano sancite in un Codice generale.

Ma mi sia lecito dubitare; alcuni, anzi direi, molti dei Senatori che facevano parte dell'ufficio a cui ho l'onoro di appartenere, hanno osservato come questo annullamento delle disposizioni di ultima volontà acritte precedentemente alla condanna, conteneva un principio di retroattivita.

So, e probabilmente sentirò taluno de Senatori a replicare, e con molta eloquenza e con molta dottrina che con certi sottili argomenti si può cercare di dimostrare che questa retroattività non esiste, ma io credo che a primo aspetto chiunque sia colpito da quest'idea, c e l'annullamento della disposizione di ultima voluntà, che è un atto così solenne fatto da un cittadino nella pienezza del godimento de suoi diritti, non possa easere annullato da un impedimento, da una incapacità venuta in seguito.

Alcuni anzi osservavano che considerando l'effetto di questo annullamento come una pena, venga più a colpire gli innocenti che il reo medesimo; giacche per verità meno l'offesa del sentmento, del suo desiderio, e delle sue intenzioni, non saprei qual danno ne venga al condanuato medesimo, mentre un pregiudizio sicuramente ne può venire a quelle persone alle quali o per affetto o per doveri morali, il testatore avesse lasciato l'eredità, o qualche legito.

Si è anche detto a difesa di questa disposizione che ella è conforme al principio, dirò così, della doppia capacità richiesta per la validità di un atto di ultima volontà nel testatore, cioè della capacità al momento in cui il testamento si compie, e della capacità al momento in cui la sua morte si verifica. Il quale principio, mi si è detto sancito dal gius romano e da diverse

legislazioni moderne, lo ho udito però da alcuni revocare in dubbio questa conformita col duitto romano nuovissimo.

Ma di questo argomento credo tratterà con molta ampiezza di dottrina un altro onorevole Senatore, che divise la mia opinione nell'ufficio centrale.

lo aminetto pur anche chi questo principio sia consacrato in alcuni codici moderni, ma per rue non è questa la questione. A me basta che questo principio non si i vigente nelle province in cui vogliamo attuare la disposizione dell'art. 4: ciò mi basta per non credere incontrovertibilmente, generalmente adottato questo principio come principio sacrosanto di giustizia, a me basta per poter richiamare ciò che gia ebbi l'onore di dire da principio, che non occorre senza assoluta necessità perturbare la legislazione delle province lombarde introducendo un principio, guentre un principio opposto è ivi in osservanza, come dalla stessa relazione è constatato, consecrato dal § 575 del Codice civile.

Che se si trattasse d'introdurre adesso questa disposizione in una nuova legislazione e si ragionasse dell'utilità, della convenienza della medesima, io non ravviserei fra le ragioni che si possono addorre, altra meritevole di osservazione se non quella che dice: tendere questa disposizione a trattenere maggiormente il reo dal commettere un delitto per timore che le sue disposizioni di ultima volontà non abbian più effetto, ed anche per la ragione di impedire che il reo aggravi, renda più scandolosa, renda direi così più durevole la sua iniquità col fare delle disposizioni immorali, colle quali venisse a heneficare i complici dei suoi delitti.

lo non credo che questo ragionamento possa aver grandissima forza o possa aver tal valore che meriti di introdurre questa disposizione ex novo, con una certa improntitudine in un piese ove non è vigente. Sicuramente trattandosi qui di gravissime pene, come la pena dei lavori forzati a vita, la pena di morte, non so qual ritegno possa fare in un uomo depravato, uomo di violentissime passioni, il pensiero del testamento valido o non valido, quando egli non sarà più. D'altronde non sempre potrebbe influire questo rifiesso, se anche fosse possibile che il delinquente l'avesse presente.

La maggior parte dei rei pur troppo versa in quella parte della società, che come manca d'istruzione, manca altresi di sostanze, e difficilmente può pensare a far testamento e a disporre della cosa propria.

Nella classe possidente sicuramente difficilmente accadono i delitti e i gravi delitti, in ogni caso può credersi che i rei siano spinti da violente passioni, od è un giovane il quale non avrà pensato o non ha motivo di far testamento perchè manca ancora di sostanze per farlo.

Difficilmente uno che da violente passioni fosse agitato nell'età matura avrebbe prima fatto un testamento che peccasse d'immoralità. Ma io debho anzi osservare che il testamento è atto così serio, è un atto col quale un cittadino si pone per così dire di fronte alla morte,

pensa un momento a ciò che gli accadrà quando egli sarà uscito di viti, e dico che hen raramente si troveranno nei testamenti degli esempi di profonda immoralità, che anzi spesse volte l'esperienza ha mostrato e può mostrare tutto giorno come anche uomini che vissero alieni dalle pratiche della morale, immersi nei vizi, obliosi dei principii religiosi abbiano dato segno nei loro testamenti e di morale e di religione.

La testamentifazione non è solo un diritto prezioso dei cittadioi, ma è un mezzo dato ni cutadioi per adempiere multe vulte a dei doveri morali, e per equiparare quei figli dei quali alcuni fossero o peù validi, o più florenti d'ingegno, o casualmente forniti di parficolare sostanza a quegli altri che per disgraziate circostanze non si trovassero del pari in comodo stato; a compensare la moglie della fedele e buona compagnia fatta durante tutta la loro unione; a compensare i servi. s rimeritare gli amici, e moltissime volte ad indenizzare quelle persone alle quali si può aver recuto del danno, a fare delle restituzioni che sotto questa forma molte volte sono state fatte, e si possono fare da chi si sarebbe vergognato di farle in altro in do per non far conoscere al mondo di aver mancato alle leggi della probità.

In quanto poi si consideri che il dispiacere od il timore dell'annullato testamento si i ritegno al mal fare, e in quanto si teme che da questo ne possa derivare un premio alla complicità nel delitto, io faccio osservare che questa legge, dall'uomo già depravato, ammonito dalle disposizioni legislative stesse, sarà facilmente violata, giacche invece di fare testamento potrà supplire, e tanto meglio premiare i suoi complici, i compagni dei suoi delitti col mezzo di contratti o col donare brevi manu danaro od effetti pubblici che ora sono così frequentemente adoperati nelle civili transazioni.

Dirò anzi di più, che questa delusione della legge tanto più fucile rescirà nelle province nelle quali si vuol portare le disposizioni di cui si tratta, inquantochè, come ben conosce il Senato, il Codice civile vigente in Lombardia diversifica in molti cusi dal Codice civile vigente nelle antiche province; là le donazioni si possono fare sino ad un certo limite senza che per questo siano richiamate in certo modo all'asse ereditario all'epoca della morte, e là qualunque contratto si può fare anche coi figli, anche colla moglie, contratti vitalizii i quali tengono in ogni caso, e non possono mai essere rotti da nessuna disposizione di legge; là non si conosce finalmente la presunzione di violazione della legge con lasciti fatti per interposta persona, perchè questa disposizione è affatto ignota nelle disposizioni vigenti in Lombardia.

Per tutte queste ragioni io pregherei il Senato ad eliminare dal progetto di legge l'articulo 3 del progetto ora divenuto 4, che introduce l'annullamento delle disposizioni di ultima volontà anche auteriori alla conduna, che à in opposizione aperta col disposto dal paragrafo 575 del Codice civile vigente in Lombardia.

lo spero, che il Senato, che benevolmente mi ha ascoltato, vorrà ritenere le parole che ho avuto l'onore di esporre, e mi raccomando appunto perchè le ritenga giacchè sicuramente questo saranno contraddette dai valenti Senatori, che tennero l'opinione contraria.

Il Senato conosce l'antico adagio Poetae nascuntur, oratores fiunt; io, appena da due anni venuto alla vita politica, alla vita parlamentare, non ho sicuramente nè la diulettica, nè l'arte oratoria per poter validamente combattere coi campioni che qui siedono da tanto tempo, e che hanno nell'arte oratoria fatto i loro esercizi nelle lunghe ed onorate carriere che hanno percorso anche fuori del Parlamento.

Presidente. La parola è al Senatore Puccioni.

Senatore Puccioni. In ampliazione di ciò che ha esposto l'onorevole collega nostro, ed in appoggio all'opinione che egli ha presentata al Senato, io, compreso nella minoranza dell'ufficio incaricato di rivedere questo progetto di legge, mi darò cura di esaminare la questione nella parte legale, che sembra a me importantissima, perchè la questione stessa che è stata posta tanto per parte della maggiorità che della minorità, mi sembra gravissima, importante, epperciò non suscettibile di essere profondamente discussa in una legge provvisoria qual'è quella che esaminiamo.

Consultando i diversi giureconsulti che si sono applicati a schiarire questa questione io ho veduto che essi si sono divisi in tre diverse scuole; la prima scuola ha raccomandato i principii severi degli antichi giureconsulti romani, i quali stabilivano che l'uemo interdetto nei suoi diritti civili era colpito de capitis diminutione maxima, era civilmente morto affatto, era equiparato al servo in tutti i suoi atti della vita posteriore; tanto è vero che in riprova di questo principio di severità noi troviamo nel Digesto una legge dettata dal celebre giureconsulto Ulpiano che presenta questo caso. Era stato manomesso un servo di Cesare che aveva incontrata la pena dei metalli, che faceva allora perdere la cittadiaanza. Che cosa rispose il giureconsulto a questa inchiesta?

Si trova la risposta nella collezione giustinianea. — Il giureconsulto rispose che la manumissione era nulla perchè quel tale non erat servus Cœsaris sed servus pænæ. E la pena portava conseguenze irrimediabili in tutto il corso della vita naturale del condannato.

Questa è la dottrina della prima scuola. Andiamo alla dottrina della seconda. Questa ha adottati principii meno severi e assai più liberali. Essa si parte dalla novella 22 di Giustiniano, dall'autentica haec hodie codice de donationibus inter virum et uxorem.

Cosa ha detto Giustiniano in queste disposizioni che costituiscono, signori Senatori, il giure novissimo? Ha detto che non doveva esservi più servo della pena, che egli era costantemente inclinato a stabilire che la manumissione dovesse distruggere ogni effetto della interdizione civile: che per conseguenza il condannato aveva la facoltà di poter amministrare i suoi beni o per sè, o per mezzo di procuratore, e di poter disporre delle cose sue.

Questa è la acconda scuola.

La terza scuola appartiene ad un principio di mezzo, di temperanza di transazione, ed essa ha stabilito che la interdizione dei diritti civili può essere pronunziata, al condannato deve esser tolta l'amministrazione dei suoi beni, negato ogni atto della vita civile, ferme stanti per altro le disposizioni sia per atti fra i vivi come di ultima volontà da lui fatte precedentemente.

Ora detto quello che appartiene a queste tre disserenti scuole, soggiungerò a quale delle tre si è appigliata la maggiorità dell'ufficio centrale, ed a quale si è appoggiata la minorità. La prima ha adottato le più severa prescrizioni dei giureconsulti Romani. La minorità ha invece seguito il principio di temperanza adottato dalla terza scuola. Senza ritornare nella dotta discussione che ha satto l'egregio nostro collega Senatore Lauzi, dirò che a parer mio la terza opinione è la migliore.

La terza opinione è seguita da tutti i giureconsulti germanici, ed ognuno sa quanto la scuola germanica in fatto di leggi prevale a tutte le altre, e noi vediamo come ha detto l'onorevole nostro collega Senatore Lauzi, che il Codice civile austriaco riticne questo principio di temperanza.

Dirò di più.

Parlerò della giurisprudenza del mio paese che per certo a niuno di noi potrà parare inferiore in fatto di scienza e di civiltà alle altre province del Regno.

Moltissimi scrittori nostri si basano sui principii della terra scuola, e per citare due dei più recenti, dei più conosciuti ed apprezzati, recherò ad esempio le osservazioni del celebre professore Guadagni sulle istituzioni di Giustiniano, e gli opuscoli legali del nostro celebre e troppo presto perduto auditore Forti: là si trovano tutti i buoni principii che tendono alla conservazione di questa terza scuola.

Aggiungerò che la nostra legislazione fin dal 1814 aveva tentato di introdurre i principii che si trovano nel Codice civile Albertino, ma non è mai riuscita a poterli mettere in esecuzione, perchè la magistratura toscana ha creduto di stare a quei principii di moderazione o di giustizia che erano precedentemente praticati.

Ora dirò in appoggio di quanto ha già esposto il nostro collega Senatore Lauzi, quali sieno le ragioni cho si danno per sostenere il principio della maggiorità dell'ufficio centrale.

Io ne trovo due; una esposta dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia nella sua relazione al Senato: l'altra trovasi nelle osservazioni fatte dall'egregio Relatore dell'ufficio centrale.

L'onorevole Ministro dice, che a lui pare sconcio che l'individuo che si sente già sulle spalle e aspetta una condanna così grave come la capitale, o la quasi capitale, disponesse delle sue facoltà, prima della sentenza di condanna resa irretrattabile, quasi a scherno e frode

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1861-62.

della legge che deve colpirle di interdizione; ciò porterebbe scandalo ed onta alla maestà e moralità della legge. - A questo riflesso non rispondo, in quanto che molto di esso si è occupato l'onorevole Senatore Lauzi. Risponderò a quello dell'ufficio centrale che non è invocato dal Ministro, da quel Ministro che ognuno conosce qual celebre giureconsulto e come uomo consumato nello studio delle discipline legali. Si dice dunque che a far valere il testamento d'uopo è che esista capacità a testare all'epoca in cui si scrivono le tavole testamentarie, ed all'altra della morte del testatore. Questa teoria che non impugno, ma che credo assolutamente non applicabile alla questione che trattiamo, questa teoria, Signori miei, io la devo accettare come una delle solite sottigliezze dei giureconsulti Romani, le quali sottigliczze hanno talvolta ucciso il vero spirito della legge per tener dictro a certi principii puramente astratti puramente provenienti da un ingegno cavilloso e sofistico.

Ma checche sia di questa testamentifazione qual'è l'oggetto per cui la legge ha richiesto che anche al tempo della morte il testatore sia capace a testare? L'oggetto è perchè il testamento è in sostanza una disposizione revocabile; perchè l'uomo che ha fatto testamento una volta, finche vive e si trova in stato di poter disporre delle cose sue, può revocare queste disposizioni, fare un testamento nuovo. Ma in questo caso si tratta di un individuo che ha già fatto testamento, e avvertite, Signori mici, anche avanti di pensare al delitto, anche avanti di averlo commesso: e dopo aver fatto testamento, quieto per aver disposto delle cose sue secondo la sua voluntà, secondo la giustizia, non lo revoca, perchè non ha occasione di revocarlo. Viene come un fulmine la interdizione, e questo fulmine porta alla conseguenza di distruggere ciò che è stato fatto con pacatezza di mente, con pieno potere! A me basta che il testatore quando avrebbe potuto farlo, non abbia revocata la sua volontă, ed abbia cost implicitamente rinunziato a quel potere che la legge gli dava.

Ma lasciando anche questa questione della testamentifazione, verrò a parlare della incoerenza nella quale si trova questa legge di fronte all'art. 2 e di fronte all'art. 3, che ora è quarto.

Cosa dice l'art. 2? Dice che le sentenze d'interdizione producono il loro effetto dal giorno in cui diventano irrevocabili.

Dunque l'interdizione comincia dal giorno in cui la sentenza si deve eseguire? Ma non siam noi in contraddizione al momento che fissato questo punto di partenza, che è lo scopo che si è proposto il progetto, si viene poi a dire nell'articolo 4 che è nullo il testamento fatto avanti? Dunque questi due articoli si distruggono a vicenda.... ma vado più avanti, e aggiungo in ordine a quanto accennava l'egregio Senatore Lauzi che si cade nel vizio di retroattività, in quanto che l'art. 2 parla del presente e del futuro e l'art. 4 con-

templa un testamento fatto avanti che l'uomo venisse interdetto.

Io non so come questa incoerenza e questa retronttività possano giustificarsi in ispecie in fatto di legge penale, col principio della doppia testamentifazione.

Ha detto ciò che era necessario l'egregio nostro collega Senatore Lauzi circa il pericolo di dare al condannato la facoltà (precedentemente alla sua condanna) di disporre delle cose sue per testamento, della quale possa abusare fino al punto di gratificare i suoi complici e correi, di corrompere i suoi giudici, di fare in una parola un testamento turpe ed immorale.

Ma a queste obbiezioni rispondono le disposizioni che trovansi in tutti i codici che ritengono come nulli tutti quegli atti che sono mossi da turpe ed iniqua causa, tanto negli atti fra i vivi che di ultima volontà.

Dirò ora poche parole sulla opportunità della disposizione che si discute. Su questo punto ha già dottamente
parlato l'egregio collega Senatore Lauzi. Si tratta di una
legge provvisoria, si tratta di una legge che deve durare fintantochè non ne venga sancita una generale
civile, penale e di procedura. Che bisogno c'è di andare a disturbare adesso la legislazione lombarda, che ha
ammesso il principio il più moderato, il più consentaneo ai dettami della giustizia universale, alla equità; finora i lombardi hanno vissuto con questa legge; e sebbene si parta da potenza nemica, d'uopo è accogliere
il bene che per adesso produce, salvo a discutere sulla
questione quando dovremo occuparci dei codici da darsi
agli Italiani.

Chi ci garantisce che a quell'epoca le disposizioni che i nostri colleghi della maggiorità asseriscono provenire dalla legge comune, non sieno variate?

La legge senza quest'articolo sta bene, ed io le ho dato nella mia tenuità il mio voto, perciò concludo per la reiezione di quest'articolo 4.

Presidente. Ha la parola il Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Anzi tutto a nome mio e anche a nome dei mici colleghi della maggioranza dell'ufficio centrale, lamento che gli onorevoli altri due colleghi per aver dissentito unicamente sovra l'articolo del progetto di legge cadente ora in discussione, abbiano creduto di doverci privare della loro presenza al banco dell'ufficio centrale, giacchè gli stessi avrebbero potuto esserci di molto giovamento nelle altre quistioni nelle quali siamo d'accordo; e voglio sperare che esaurita questa discussione essi non vorranno starsene lontani (In questo mentre il Senatore Lauzi scende ad occupare il suo posto al banco delle Commissioni (ilarrid); e vedo con piacere che il mio desiderio è già in parte compiuto.

Venendo ora a rispondere alle osservazioni molto convenienti e sicuramente assai pregievoli che erano fatte da essi due colleghi, se ho ben colpito il senso delle medesime, veggo che essi persistono a non volere questo articolo 3 (che sarà il quarto in seguito all'emendamento proposto dell'ufficio centrale ed adottato dal

Senato) perchè riproducendosi la disposizione dell'articolo 47 del Codice Albertino, vi si dice che i testamenti fatti da quei che banno incorso la perdita dei
diritti civili in forza di condanna alla pena capitale od
ai lavori forzati a vita, rimangono senza effetto e che
l'eredità del condannato è divisa fra gli eredi legittini
a termini della legge.

Tre sono i motivi sostanziali del loro dissenso. L'onorevole Lauzi diceva che nella Lombardia sia iu vigore
un principio diverso, che a termini del Codice civile
ivi vigente, i testamenti fatti da coloro che incorrono
posteriormente la perdita dei diritti civili, continuano
ad avere il loro effetto, se furono fatti legalmente, e
che non vi sia motivo sufficiente per arrecare colà una
altra massima più rigorosa; che d'altronde i testamenti
si debbano favorire piuttosto che invalidarli quando furono fatti legalmente.

L'onorevole Senatore Puccioni poi aggiungeva che la disposizione in questione se è conforme all'antica giurisprudenza romana, la quale era molto severa, non lo è poi alla legislazione che egli chiama e che veramento i giuristi chiamano nuovissima, cioè quella delle Novelle di Giustiniano, e tanto meno alla legislazione e giurisprudenza nuovissima del tempo medio, la quale non ammetteva più nel suo rigore la morte civile dei condannati alle gravi pene criminali.

Ora io comincio per osservare all'onorevole Lauzi, che non è con questo progetto di legge che si modifichi in questa parte la legislazione civile vigente nella Lombardia o per ineglio dire che si introduca una massima diversa quanto al testamento fatto da chi abbia per effetto di condanna perduti i diritti civili anteriormente alla condanna medesima.

La modificazione su fatta coll'attuazione del Codice penale nel quale all'articolo 20 è detto che le condanne alla pena capitale, ed ai lavori sorzati, producono la perdita dei diritti indicati nell'articolo 44 del Codice civile, e con la legge 27 marzo 1860 colla quale il detto articolo venne pubblicato e venne appunto applicato nella Lombardia. Venne satta in un coll'attuazione del Codice di procedura penale in cui all'articolo 529 è detto che nel caso di condanna contumaciale importante la perdita dei diritti civili si osserveranno gli articoli 52 sino al 58 del Codice penale.

Non credo che l'onorevole Senatore Lauzi voglia lamentare l'abulizione nella Lombardia del Codice penale austriaco e la surrogazione del Codice penale ora vigente, e tanto più il Codice di procedura penale con la istituzione dei giurati.

Ora se egli non lamenta questo cambiamento egli non può nemmeno lagnarsi che non si seguitino più le disposizioni del Codice civile vigente nella Lombardia nella parte che non sarebbe più conciliabile coi detti Codici e colle disposizioni del Codice Albertino da essi richiamate e che ne formano pertanto il complemento.

Ciò basti per rispondere al primo argomento dell'o-

norevole Lauzi. Vengo ora a quello tutto legale del Se natore Puccioni.

Egli diceva che nella legislazione nuovissima dei Romani si era già alquanto dismesso dalla severità delle leggi antiche circa la morte civile dei condannati a certe pene, e che dalla legislazione dei tempi attuali, e massime in Germania quella severità sia affatto respinta.

Ma, o Signori, nè nel Codice civile Albertino, nè nei codici penule e di procedura penule, nè nel progetto di legge in discorso non è menomamente questione di morte civile.

Solo è sancito che chi è condannato alla pena capitale od ai lavori forzati a vita perde i diritti civili specificati nell'art. 41 del Codice Albertino tra' quali v'è quello della incapacità di fare testamento.

Notate, o Signori, che nè l'onorevole Lauzi nè l'onorevole Puccioni criticano questa disposizione.

Ma per conseguenza di questo incapacità, l'art. 47 del Codice Albertino trasferto nell'art. 3 di questo progetto di legge, dichiara che il testamento che il condannato avesse fatto prima della sentenza, si avrà come non avvenuto.

Tutta la questione sta dunque nel vedere se sia giusta o non giusta questa conseguenza.

Ora mi si permetta di dire che non v'ha chi non sappia che non solo i Romani ma anche tutti i giure-consulti e legislatori moderni riconoscono che per la validità del testamento fa d'uopo che il testatore abbia la capacità di testare tanto quando faceva il testamento, quanto all'epoca della sua merte.

Dunque la disposizione dell'art. 47 del codice e dell'articolo 3 di questo progetto di legge, sotto il punto di vista legale, è incriticabile.

Ritorno ora all'onorevole Lauzi:

L'onorevole Lauzi scostandosi dal terreno legale diceva che non sia giusto nè utile di dichiarare di nessun effetto i testamenti fatti dai condannati alla pena capitale od ai lavori forzati a vita, anteriormente alla sentenza ed anche prima del commesso reato.

Ma io torno a ripetere, che non si tratta ora di sancire quel principio come cosa nuova, ma soltanto di applicare un principio già sancito anche per la Lombardia colla pubblicazione dei codici penale e di procedura penale e con l'art. 44 del codice civile Albertino. Detto questo aggiungo che è invece giustissimo che non si ritenga per valido il testamento di quello che incorre in una pena che trae seco la perdita dei diritti civili non tanto per non riconoscere valido un testamento che non prende vigore che quando il testatore non poteva più darglielo, quanto perchè nel sistema contrario si vedrelibero disposizioni testamentarie scandalose ed intollerabili.

Invano si dice che i testamenti debbansi favorire, piuttosto che avversarli. Si devono favorire i testa menti dei cittadini onesti, ne convengo, ma non li ammetto per quelli che col loro crimine hanno perduto i diritti annessi appunto alla cittadinanza.

SENATO DEL REGNO - SESSIONE DEL 1861-62.

L'onorevole Senatore Puccioni osservava ancora che quest'art. 3 sia in contraddizione anche con l'art. 2 io cui è detto, che la sentenza ha il suo effetto dal giorno in cui diviene irrevocabile. Se la sentenza non ha effetto, egli osserva, che dal giorno in cui diviene irrevocabile, come potete senza mettervi in contraddizione dargli quello d'aunullare il testamento fatto prima della sentenza medesima? Ma mi permetta l'onorevole Schatore che gli osservi che non sta menomamente la supposta contraddizione; imperocchò la privazione dei diritti civili non comincia effettivamente che dal giorno in cui la sentenza diviene irrevocabile: ma quand'anche la privazione cominci allora soltanto basta per annullare il testamento autoriore perchè questo non prende forza e vigore che all'epoca della morte, e per indispensabile finzione si ha come se fosse fatto in quest' ultima epoca.

Da ultimo si diceva non essere opportuno di recare questa innovazione nella Lombardia mentre si è già presentato il progetto di un Codice civile per tutto il Regno.

Ma la risposta a quest'obbietto si è già data, quando si è detto che non si tratta d'introdurre ora un principio nuovo, ma solo di applicare e coordinare le disposizioni dei Codici già ivi pure pubblicati ed attuati.

Senatore Lauzi. Non ho che due parole ad aggiungere non volendo impegnarmi, appunto come ho già annunziato, in una lotta con un campione così vigoroso come il Senatore De Foresta. Egli ha benissimo interpretato, che io non volessi sicuramente rimpiangere il cambiamento delle leggi criminali e molto meno l'introduzione della nuova procedura penale: di questo non ho fatto parola, ed è impossibile immaginare che in tale occasione io volessi esprimere un simile pensiero.

Ma il Senatore De Foresta mi ha conceduto qualche cosa, mi ha conceduto che non si vuol fare ora innovazione del diritto civile, ed ha sostenuto nello stesso tempo che quest' innovazione è già stata fatta, che colla pubblicazione del Codice penale è già virtualmente pubblicata in Lomhardia anche la disposizione dell'art. 47. Quando io vedo che il Codice penale richiama all'articolo 20 la privazione dei diritti enumerati nell'art. 44 del Codice civile, quando vedo il regolamento di procedura richiamare gli articoli dal 52 al 58, non so perchè, se avesse creduto veramente necessario, se avesse creduto che fosse parte integrante della legislazione penale anche il disposto dell'art. 47, non l'avrebbe richiamato egualmente.

Una cosa, della quale si difendeva l'onorevole e dotto Relatore, era quella di toccare alla legislazione civile appunto, e di introdurre delle diversità colle altre province nelle quali esistono altre leggi civili.

Ora io domando, in questa stessa legge cosa si fa? Non trovando nella legislazione vigente in Lombardia tutto quelle disposizioni che riguardano gli assenti e l'immissione nel possesso temperario dei loro beni, e non volendole introdurre, si dà una disposizione diversa

da quella vigente nelle antiche province, e che è più consona alle disposizioni del Codice austriaco vigente in Lombardia.

E che altro cerchiamo noi della minoranza dell'ufficio centrale?

Cerchiamo appunto che in un articolo che non è stato espressamente richiamato dalla legge, si lasci la legislazione civile come è, quantunque diversa da quella delle antiche province.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggl. Le riflessioni affacciate dal signor Senatore De Foresta come relatore dell'ufficio centrale a nome della maggioranza hanno fatto anche in me nascere qualche dubbio intorno all'opportunità d'inserire in questa legge l'articolo controverso.

lo credo innanzi tutto che sebbene sia seguita la pubblicazione del codice penale in Lombardia fin dal 1860 si potesse convenientemente dubitare che l'articolo in esame non facesse parte di quella pubblicazione, e non facendolo occorresse appunto di provvedervi con una legge speciale, come è stato fatto dal Governo col progetto in esame.

Se la questione fosse già esaurita e che si dovesse ritenere come già facente parte del codice penale quell'articolo del Codice Albertino, intende bene il Senato che inutile sarebbe disputare su questo; bisognerebbe oramai acceltare quella pubblicazione, e ritenere che l'articolo entrò in vigore insieme coi due codici penale e di procedura penale.

Ma appunto perchè il Governo è venuto con un progetto nel quale ha inscrito l'articolo stesso, è da credere che egli stesso ritenesse che senza una speciale disposizione di legge non entrasse in vigore.

Ora a me fa senso questa disposizione per queste ragioni.

Se essa si vuol riguardare come una disposizione penale, come un seguito ciuè delle condanne penali cho vengono inflitte in caso di gravissimi delitti, io allora nell'apprezzarla debbo muovere da alcune considerazioni particolari; se poi la esamino sotto l'aspetto di una disposizione informata da ragioni puramente civili e riflettenti la capacità della persona, allora per apprezzarla ricorre un'altra serie di considerazioni.

Se si tratta di disposizione solamente penale e conseguente alla condanna in cui è incorso l'accusato, mi farò lecito di osservare al Senato che la inabilitazione a fare testamento in tempo anco anteriore al delitto è per lo meno esorbitante.

Che in linea di pena si possa dire, il testamento fatto dal condannato nel tempo intermedio fra il delitto e la condanna non deve valere, io potrei ammetterlo.

Ma che in virtu delle regole le quali governano la legislazione penale si possa ammettere che dopo la condanna di un imputato si abbia a ritener come nullo il testamento stato fatto prima che: il condannato non

avesse neppure in animo di compiere il delitto, questo non lo comprenderei mai, nè saprei approvario.

Direi che in questo caso realmente noi infliggeremmo una pena anteriore alla colpa, ed io credo che nessuno sia disposto a seguitare questo principio.

L'onorevole Senatore De Foresta che col suo ingegno sentiva la difficoltà di giustificare l'articolo terzo, all'appoggio di tal principio ha avvertito che il legislatore con dichiarare la nullità dei testamenti anteriori alla colpa, forse ebbo in mira di agire in modo preventivo, cioè trattenere i cittadini dal commettere i più gravi reati anche in vista della perdita della testamentifazione attiva esercitata in tempo anteriore.

Ma, Signori, non potrei mai concedere che questo possa prendersi come un temperamento preventivo perchè i mezzi preventivi sono destinati unicamente a togliere o diminuire, come suol dirsi, la spinta al delitto, ed a trattenere perchè non si commettano, ma non ad esercitare la loro efficacia quando il delitto è già commesso; perchè allora si convertono in mezzi repressivi.

Quindi questo non sarebbe mai un mezzo preventivo, sarebbe sempre una pena che investirebbe indebitamente gli atti della vita civile del condannato anteriori al fallo ed al misfatto commesso.

Che se si dovesse parlare di mezzi preventivi di questa sorta, non so sin dove si potrebbe, andare perchè si potrebbe scendere nell'opinione che per trattenere alcuni delitti atroci, convenisse di dire al colpevole: io vi privo non solo della facoltà di testare, ed annullo il testamento che abbiate fatto anche quando eravate innocente, ma vi privo eziandio dei beni; perchè questo potrebbe riputarsi anche una remora maggiore; e si ricadrebbe per via indiretta nell'odiosa pena della confisca.

La quale assurdità mi conduce a conchiudere, che se la inabilitazione a far testamento vuol esser inflitta come sequela penale, debba tutto al più colpire i testamenti fatti dal condannato dopo commesso il delitto, ma non gli anteriori; e modificarsi per conseguenza l'articolo in discorso.

Se poi si vuole che la disposizione contenuta nell'articolo quarto sia informata da altri motivi di ragione civile, che non mi è parso siano stati posti innanzi dall'ufficio centrale, giacchè si dice che la promulgazione dell'articolo era una conseguenza quasi necessaria dell'aver applicato ed esteso alla Lombardia il Codice penale delle antiche province, allora potrebbe apparire più opportuno di riservare questa disposizione puramente civile al tempo in cui si andrà riformando la legislazione generale del Regno.

Finchè le leggi dei vari paesi ammettevano molti casi di morte civile anco per ragioni indipendenti da colpa, si poteva allora per finzione giuridica ritenere e stabilire che l'apertura dell'eredità segnisse al giorno della morte civile, e quindi il testamento fatto avanti di essa era un testamento valido, ed operava il suo effetto. Ma ora che le legislazioni penali banno abolita la morte civile pei condannati e si sono limitate a pri-

varli dell'esercizio dei diritti civili ed a pienamente interdirli, può benissimo dirsi che appunto perche non sono morti civilmente, e conservano la pienezza delle facoltà mentali, potrebbero nel tempo posteriore al reato mutare di volontà circa alla disposizione delle cose loro da aver effetto per dopo la morte, e trovarsi inabilitati a revocarle nel mentre che la legge li reputa sempre civilmente vivi, comunque gl'inabiliti all'esercizio degli atti di essa vita civile. Ad evitare questa contraddizione potrebbe forse credersi che il legislatore abbia reputato conveniente di prendere un temperamento generale, e dichiarare nulli i testamenti fatti in qualunque tempo da coloro che si macchiano di atroci misfatti, non come provvedimento penale, ma perchè toglie loro dopo la condanna la facoltà comune ad ogni uomo di revocare fino all'ultimo momento della vita le disposizioni sue testamentarie. Rispetto a questi cittadini la legge allora statuirebbe, che non dovessero fare testamento, ma morire intestati. In questo senso la disposizione muoverebbe da altre considerazioni, che non si dipartono dalla scienza penale; ma allora io scenderò più volentieri nell'avviso di quelli che stimano opportuno di rimettere al tempo della confezione del codice civile il discutere maturamente e provvedere sopra si grave argomento.

Dico poi che in ogni caso hisognerebbe chiarire un dubbio sorto nell'animo mio, dopo le cose dette dal-l'onorevole Senatore De Foresta; il dubbio cioè che avendo l'ufficio centrale aggiunto nel nuovo articolo terzo che il disposto dal precedente articolo secondo debba aver effetto non solamente nella Lombardia ma anche in tutte le altre province in cui è già in vigore il Codice penale sardo, si debba intendere a queste medesime province esteso anco l'articolo quarto in disputa, strettamente connesso e dipendente dal secondo.

Allora quando il Senato fosse d'avviso che la disposizione dell'articolo quarto debba tenersi ferma, com'è concepita, sembrerebbe opportuno il chiarirla con alcune parole le quali facessero intendere se il detto articolo debba aver effetto nella sola Lombardia, oppure estendersi a tutte le province del regno in cui è in vigore lo stesso codice penale.

Questo schiarimento lo crederei necessario per non lasciare dubbi in materia così importante.

Senatore **De Foresta**, *Relatore*. Domando la parola. **Presidente**. Ila la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Il Senato comprenderà che l'ufficio centrale non può lasciar senza risposta le osservazioni fatte dagli ultimi due preopinanti.

Se il Senato me lo permette vi risponderò pertauto brevemente.

Anzitutto dirò all'onorevole Senatore Lauzi che l' ufficio centrale non ha mai aostenuto che, pubblicando il Codice penale e l'articolo 44 del Codice civile in Lombardia, siansi posti in vigore in quelle province gli articoli successivi del Codice dal 44 al 58.

L'articolo 20 del Codice penale comincia a dire che

SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1861-62.

i condannati alla pena capitale e ai lavori forzati incorrono nella perdita dei diritti civili indicati nell'art. 44.

Questo art. 44 fa dunque già parte della legge penale vigente nelle province lombarde, e doveva necessariamente esservi pubblicato come lo fu colla legge del 27 marzo 1860, ed esservi eseguito.

Ma in esso dicesi soltanto quali siano i diritti civili dei quali il condanuato incorre la perdita.

Quali sieno le conseguenze di tale perdita e come debbasi procedere è tracciato e sviluppato negli articoli successivi sino al 58.

Come si doveva dunque procedere in quelle province senza pubblicarvi eziandio gli articoli successivi all'articolo 44 già tante volte menzionato?

Come opportunamente osservava il signor Ministro nella relazione che accompogna il progetto di legge, le disposizioni del Codice civile austriaco non sono in armonia con quelle contenute nel Codice Albertino, muovendo da altri principii, fra le altre diversità vi è quella che a termini del Codice civile austriaco non si accorda l'immissione provvisoria nè definitiva nel possesso dei beni degli assenti, e di quelli che non posson amministrare nè godere delle loro proprie sostanze, deputandosi sempre in tali casi un curatore che amministri per conto del vero possessore.

Ma questo non poteva farsi riguardo ai beni di colui che irrevocabilmente avesse perduto il diritto di goderli, non poteva farsi, dico, nemmeno per analogia.

Di più nell'art. 529 del Codice di procedura penale attuato testè è detto che nel caso di condanna contumaciale alle pene stabilite nell'art. 20 del Codice civile si applicherebbero le disposizioni dell'articolo 52 al 58 del codice civile.

Quindi quanto alle condanne contumaciali necessariamente dovevano seguitarsi le disposizioni del Codice Albertino, se non si voleva lo sconcio gravissimo che per le condanne contraddittorie si osservassero le disposizioni del Codice civile austriaco, e per le condanne contumaciali si seguitassero quelle stabilite nel codice civile Albertino, tra le quali vi è appunto quella della perdita della capacità di testare.

In queste circostanze non si poteva per verità fare altrimenti che prendere il complesso delle disposizioni del Codice Albertino che hanno per oggetto l'applicazione dell'art. 44 del Codice civile stesso ed adattarlo alla Lombardia tanto per le sentenze contraddittorie quanto per le sentenze contumaciali.

Quindi io dico all'onorevole Senatore Lauzi: ammetto che la pubblicazione del Codice penale e dell'art. 44 del Codice civile nella Lombardia non vi abbia attuato di pieno diritto l'art. 47 nè gli altri che vi tengono dietro; ma dico, sostengo e ripeto che questa attuazione diviene indispensabile come complemento dei Codici penale e di procedura penale e dell'art. 44 del Codice civile già in esse province attuato.

Ma si dice: stia pure che il condannato alla pena capitale od ai lavori forzati non possa disporre per testamento; da ciò non no segue necessariamente che sia nullo il testamento fatto auteriormente.

E qui, o Signori, è appunto dove sta l'errore degli oppositori.

lo sostengo che data la perdita della capacità di testare per effetto della condanna, è necessaria, è forzata la conseguenza della nullità del testamento anteriore se il testatore muore prima di essere reintegrato nei detti diritti.

È impossibile di sostenere il contrario salvo si voglia contestare che il testamento prenda vigore soltanto alla morte del testatore.

Io non ignoro che nel Codice civile austriaco al paragrafo 575 è detto che la volontà legalmente dichiarata non cessa di essere valida per gli impedimenti posteriormente sovraggiunti. Ma, prima di tutto io potrei dire; lecito al legislatore austriaco di aver stabilito un principiò che è respinto interamente dalla legislazione romana, antica, nuova e nuovissima; che è respinto ugualmente dal criterio e dalla logica legale e da tutti i giureconsulti, non che da tutti i Codici moderni; lecito, io potrei dire, al legislatore austriaco di aver scritto nel suo Codice simile principio; ma se già non fosse stata la controversia decisa con la pubblicazione alla quale ho accennato, dovremo noi seguire un principio di tal fatta?

lo non lo penso, e non credo che ridotta a questo punto la controversia, lo vorrebbero neppure gli onorevoli opponenti.

Se non che è da riflettersi che il paragrafo 575 del Codice civile austriaco è coerente alle leggi penali germaniche le quali non erano uguali per certo ai più razionali, sebbene più miti principii delle nostre leggi penali; nò contenevano una disposizione uguale a quella dell'art. 20 del Codice penale e dell'art. 44 del Codice civile Albertino. Quindi la disposizione del paragrafo 575 del Codice civile austriaco non può invocarsi per certo onde determinare quale debha essere anche nella Lombardia l'effetto di un testamento fatto da chi venne poscia condannato a pena che trae seco la perdita assoluta dei diritti civili.

Credo che con queste osservazioni abbia anche risposto all'onorevole mio amico il Senature Poggi.

Aggiungerò solo che non potrei accettare la specie di transazione che egli proporrebbe chiedeudo che si dichiari che si ritenga come nullo il testamento fatto dopo il commesso reato, perocche si darebbe sempre effetto ad un testamento che ha preso vigore allora quando il testatore non aveva più la capacità di disporre, nè poteva perciò più dargli veruna efficacia.

Spero quindi che il Senato vorrà approvare l'articolo del progetto cadente in discussione, stato proposto dal Ministero ed appoggiato dalla maggioranza dell'ufficio centrale.

Presidente. La parola è al Senatore Puccioni. Voci. A domani.

Senatore Puccioni. La proposta di transazione del Se-

natore Poggi era stata già fatta nel seno dell'ufficio centrale; ero stato io che l'aveva proposta perchè vedeva che il principio sostenuto dell'assoluta abroguzione di quest'articolo non incontrava; e a queste mie osservazioni aveva anche aderito un altro onorevole Senatore che si trova adesso nella maggiorità; ma egli dovè recedere da questa transazione in quanto che sosteneva la teoria della doppia testamentifazione, e così la nullità delle tavole testamentarie precedenti la condanna. Noi della minorità crediamo per intima convinzione che l'articolo 4 debba essere resecato. Ma se il Senato nella sua sapienza deciderà il contrario accettiamo la transazione. Ma questa che ha per scopo di diminuire la severità del progetto, sarà subietto di ulteriore disamina, mentre non è in sostanza che un puro e semplice emendamento: quindi più non mi trattengo su di essa, anzi manifesto all'esimio nostro Presidente che ho già in pronto per il caso possibile l'emendamento suddivisato.

Replico poche parole alle osservazioni dottissime fatte dall' onorevole egregio Relatore della maggioranza dell'ufficio centrale. Egli ha screditato le teorie che la minorità seguiva portando in esempio la moggior parte delle legislazioni moderne. Faccio omaggio alta Francia per la sua legislazione improntata per la maggior parte dalla sapienza romana; ma come italiano questo mio omaggio non è servilità, ho in debita reverenza i Codici promulgati nei diversi Stati d'Italia, ma mi vi accosto con qualche timore pensando che sono influenzati per lo più da quello spirito di reazione che regnava quasi da per tutto dopo il 1814. Ma sono rimasto dispiacente di sentire per parte del dottissimo collega Relatore dimenticata la legislazione germanica, e lasciate quasi incurate le consuetudini in proposito del foro Toscano: e finalmente non mi sono convinto della necessità, in una legge provvisoria, di abolire un articolo del Codice austriaco pieno di moderazione e di equità per sostituirvi un principio più severo, e che si diparte dul gius novissimo giustinianeo.

Si disse che vi sarebbe un'anomalia lasciando le disposizioni del Codice Austriaco in vigore di fronte alle disposizioni del Codice Albertino, del Codice penale, del Codice di procedura penale, i quali ultimi sono in vigore in Lombardia.

Ma io dico che non so persuadermi come si voglia credere cho possa produrre un'anomalia una semplice disposizione speciale a fronte del Codice Austriaco che per certo non ha le disposizioni del Codice civile Albertino.

In Lomhardia si giudicano le questioni del diritto civile secondo il Codice austriaco; qui si giudica secondo i principii del Codice civile Albertino.

Vi ha anomalia in ciò? Non differiscono forse queste disposizioni fra loro? Dunque se si lascia questa specialissima in vigore, qual male può accadere?

Che forso il Codice civile Austriaco differisce dall'Albertino nel togliere al condannato i diritti civili? Mai no. La differenza fra loro sta che nel primo si tengono validi gli atti tutti anche di ultima volontà precedenti la condanna, nel secondo si annullano. Questa differenza non mi pare di tal peso da abolire in proposito il primo per sostituirvi l'altro. Il progetto di legge tende unicamente a determinare il punto di partenza della perdita dei diritti civili onde rimediare allo sconcio delle leggi già sarde che designavano la pubblicazione della sentenza di condanna e non la irretrattabilità della seutenza stessa. Questo ogni di più alla minorità del l'ufficio centrale sembra del tutto ozioso.

Si obbietta dall'ottimo Relatore e anche dall'egregio Senatore Poggi, che l'annullamento delle disposizioni testamentarie precedenti la condanna possa essere una misura preventiva per arrestare il delinquente nella via del delitto; qual miglior preventivo della minaccia della pena capitale o quasi capitale? Ciò non per tanto non è per lo più efficace, mentre l'unica cura che interessa lo scellerato è la speranza di rimanere ignoto alla giustizia punitiva.

Presidente. Il Senatore Poggi avea domandato la parola.

Senatore Poggi. Rinunzio alla parola perchè non intendo più di abusare del tempo del Senato.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Avverto il Senato che non siamo più in numero, epperciò la discussione è rimandata a domani alle due.

L'ordine del giorno per domani sarà la continuazione della discussione di questa legge, quindi la discussione della legge per l'affrancamento di canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali.

La seduta è sciolta (alle ore 5 1/4).